













Il sistema di sorveglianza (art. 7 TUE)

- Valori «dell'Unione» perché «comuni» agli Stati membri ma... non si può escludere che uno Stato membro li violi o rischi di farlo
- Sin dal tr. Amsterdam l'UE si è dotata di un meccanismo di sorveglianza sovranazionale
- Possibilità di sanzioni...
- ⇒ **Non l'esclusione dal club** (strumento non solidaristico e poco efficace ad assicurare il rispetto dei valori comuni)
- ⇒ Ma la **sospensione dei diritti** dello Stato membro

a) i valori sono in serio pericolo

Su proposta motivata di 1/3 degli SM o del Parl. Eur. o della Commissione,

Il **CONSIGLIO**, a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri e **previa approvazione del Parl. Eur.**, può

«constatare che esiste un **evidente rischio di violazione grave** da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'art. 2».

Successivo monitoraggio: il Consiglio verifica regolarmente se la situazione migliora o peggiora.

b) La violazione è grave e persistente

Se la situazione peggiora...

su proposta motivata di 1/3 degli SM o della Commissione,

Dopo aver invitato lo SM interessato a presentare osservazioni,

Il **CONSIGLIO EUROPEO**, all'unanimità e sempre **previa approvazione del Parl. Eur.**, può

«constatare l'**esistenza di una di violazione grave e persistente** da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'art. 2».

c) possibili misure sanzionatorie

In caso di accertata violazione grave e persistente...
 Il **CONSIGLIO**, a maggioranza qualificata (escluso lo SM interessato: art. 354 TFUE), può decidere di «**sospendere alcuni dei diritti** derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei Trattati», **compresi i suoi diritti di voto in seno al Consiglio**.

Ma lo Stato membro in questione «**continua a essere vincolato dagli obblighi** che gli derivano dai Trattati».


Si deve tenere conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

III) AZIONE ESTERNA DELL'UE E PROMOZIONE DEI SUOI VALORI

In generale: Art. 21 TUE

«L'azione dell'UE sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo»... quali?

- a) I valori di cui all'art. 2: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e solidarietà
- b) Rispetto dei principi della Carta ONU e del diritto internazionale



Relazioni privilegiate con i paesi limitrofi (Art. 9 TUE)
Creare «uno **spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione** e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione».

I valori su cui si fonda l'Unione sono «indivisibili e universali» (v. Preambolo Carta) e pertanto devono essere rispettati al suo interno e promossi al suo esterno.



IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA NELL'UNIONE EUROPEA



I principi democratici

- Principio dell'uguaglianza dei cittadini (art. 9 TUE)
- **Democrazia rappresentativa**, sulla quale si fonda il funzionamento dell'UE (art. 10 TUE)
- **Democrazia partecipativa** (art. 11 TUE)
- Contributo dei parlamenti nazionali al funzionamento dell'UE (art. 12 TUE)

UE e democrazia rappresentativa

art. 10.1 TUE → il funzionamento dell'UE si fonda sulla **Democrazia rappresentativa**

Cosa significa «democrazia rappresentativa»?

La **sovranità** appartiene al popolo che la esercita attraverso propri rappresentanti, democraticamente eletti dai cittadini
→ il **potere decisionale** è detenuto da organi che rappresentano i cittadini

Ma occorre tenere conto della **duplice natura** dell'UE, un'unione di **cittadini** e di **Stati** sovrani (idea federalista)

→ Il principio della democrazia rappresentativa si declina nel contesto dell'Unione in maniera diversa che nel contesto nazionale

Rappresentatività democratica delle istituzioni «politiche» dell'UE

A) Le istituzioni con potere decisionale rappresentano:

- direttamente i **cittadini** → **Parlamento europeo**

Art. 10.4 TUE → i **partiti politici a livello europeo** contribuiscono a formare «una coscienza politica europea» e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione

- gli **Stati membri** (rispettosi della democrazia: art. 2 TUE) → **Consiglio europeo** e **Consiglio** → esecutivi nazionali «democraticamente responsabili» dinanzi ai loro parlamenti o cittadini

B) La **Commissione europea** → «democraticamente responsabile» dinanzi al Parlamento europeo

UE e democrazia partecipativa

✓ Art. 11.2 TUE → dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni e le associazioni rappresentative e la società civile

✓ Art. 11.3 TUE → la Commissione europea, cui spetta in principio il potere di iniziativa legislativa (art. 17.2 TUE), procede ad ampie consultazioni delle parti interessate (cosa che in realtà già faceva)

✓ Art. 11.4 TUE; 24 TFUE → potere di iniziativa dei cittadini dell'Unione → invitare la Commissione europea a presentare una proposta di atto giuridico UE

L'iniziativa dei cittadini dell'Unione

Art. 11.4 TUE → cittadini dell'Unione, in numero di almeno 1 milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di SM, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati

Art. 24 TFUE → PE e Consiglio stabiliscono le procedure e condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini → regolamento (UE) n. 211/2011 del 16-2-2011

Regolamento (UE) n. 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini

- L'iniziativa deve aver ricevuto il sostegno di (i) almeno 1 milione di firmatari, cittadini UE con età per votare al PE, (ii) che siano cittadini di almeno ¼ degli SM (ossia, adesso almeno 7 SM); (iii) in almeno ¼ degli SM, l'iniziativa deve essere firmata da un numero minimo di cittadini (art. 7 reg.)
- Organizzatori → comitato di cittadini – almeno 7 persone residenti in almeno 7 diversi SM (esclusi i deputati al PE) – dell'UE con l'età per votare al PE responsabile della preparazione dell'iniziativa e della sua presentazione alla Commissione
- Gli organizzatori, prima di raccogliere le firme, devono chiedere la registrazione della proposta d'iniziativa alla Commissione, che ha un potere di controllo (art. 4.2 reg.)

Se l'iniziativa dei cittadini riceve un sufficiente numero di firme...

Art. 10 reg. → la Commissione europea deve esaminare l'iniziativa dei cittadini, in particolare:

- Deve ricevere gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa
- entro 3 mesi, deve esporre in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso

Art. 11 reg. → gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa dei cittadini in un'audizione pubblica

Letture consigliate

- A. von Bogdandy, *Founding Principles* in A. von Bogdandy, J. Bast, *Principles of European Constitutional Law*, 2nd ed., Oxford-München, 2011, p. 11 ss.;
- R. Bin, *Lo Stato di diritto*, Bologna, 2004;
- R. Gosalbo Bono, *État de droit et droit de l'Union européenne*, in *Revue de l'Union européenne*, 2011, p. 13 ss. e p. 96 ss.;
